



DOTT. ANDREA FORLANI
NOTAIO

Repertorio n. 15.102

Raccolta n. 5.088

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di febbraio
(16 FEBBRAIO 2018)

alle ore 15 (quindici) e 15 (quindici) minuti.

In Bologna, Via Marconi n. 47.

Davanti a me dr. ANDREA FORLANI, notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in detta città, è presente la signora:

- **BRINTAZZOLI ROSSANA**, nata a Budrio (BO) il 25 settembre 1943, residente a Bologna, Via Emilia Ponente n. 170, codice fiscale BRN RSN 43P65 B2490.

Comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo.

Indi, la signora BRINTAZZOLI ROSSANA, la quale assume la presidenza dell'assemblea su unanime designazione dei presenti come meglio infra precisato, mi incarica di assistere all'assemblea dell'associazione denominata **"POLISPORTIVA PONTELUNGO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA"** (in breve "POLISPORTIVA PONTELUNGO") con sede in Bologna in via Agucchi n. 121/18, codice fiscale 91034360379 e partita IVA 02182921201, costituita ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 389, inserita nell'elenco delle Libere Forme associative del Comune di Bologna approvato con atto deliberativo Prog. n. 204/2002 della Giunta Comunale del 27 maggio 2002, iscritta nel Registro CONI al n. 15863, riconosciuta con D.D. n. 8744 del 15 luglio 2011 ed iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Emilia Romagna al n. 813 d'ordine, indetta per questo giorno, luogo ed ora per deliberare il seguente

ordine del giorno:

- 1) modifica dello statuto della Polisportiva Pontelungo;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione dei presenti ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale, la comparente signora BRINTAZZOLI ROSSANA, la quale previamente mi dichiara:

- che la convocazione dell'assemblea è stata regolarmente eseguita a norma dell'art. 12 dello statuto;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo in proprio e precisamente i signori Rossana Brintazzoli, sopra generalizzata, Adriano Sarti (nato a Bentivoglio -BO- il 10 novembre 1952), Francesco Melfi (nato a Tarvisio -UD- il 31 luglio 1965) e Marcello Rosati (nato ad Assisi il 19 febbraio 1943);
- che sono presenti tutti gli associati e precisamente le Associazioni "CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO A.S.D." (con sede in Bologna C.F. 91161420376), "BOCCIOFILA PONTELUNGO A.S.D." (con sede in Bologna P.IVA 021889911208), "EDELWEISS 1957 A.S.D." (con sede in Bologna C.F. 92035170379) e "PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA" (con sede in Bologna C.F. 91291000379), il tutto come risulta dall'elenco soci, dei componenti del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali, che debitamente controllato dal Presidente resta conservato presso gli atti dell'Associazione;
- che tutti i presenti, dei quali il Presidente ha accertato l'identità e la legitti-

UFFICIO
TERRITORIALE DI
BOLOGNA 1

Reg. il 20/02/2018

Serie 1T

al n. 3009

Euro 245,00

DOTT. ANDREA FORLANI NOTAIO

VIA MARCONI N. 47, 40122 BOLOGNA (BO) - TEL. 051 235225 226324 - FAX 051 234774



mazione ad intervenire, si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e che nessuno, quindi, si oppone alla sua discussione.

Avendo constatato quanto sopra, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed idonea per deliberare sul predetto ordine del giorno.

Passando a trattare l'argomento all'ordine del giorno, in primo luogo, il Presidente illustra i motivi per cui appare opportuno la adozione di un nuovo statuto, ragioni costituite dalla necessità di aggiornare lo Statuto stesso alle nuove esigenze dell'Associazione.

L'assemblea su invito del Presidente, esamina singolarmente gli articoli costituenti l'adottando nuovo statuto composto di 27 (ventisette) articoli e, dopo esauriente discussione, con voto espresso per alzata di mano, favorevoli tutti i soci,

DELIBERA

di adottare un nuovo statuto dell'associazione, **statuto** che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al comparente ed ai presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 15 (quindici) e 52 (cinquantadue) minuti.

Le spese tutte del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive. Atto dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e da me completato a mano su un foglio per una intera pagina e fin qui della seconda, viene sottoscritto alle ore 15 (quindici) e 54 (cinquantaquattro) minuti.

F.TO ROSSANA BRINTAZZOLI

F.TO ANDREA FORLANI, Notaio

STATUTO

Articoli 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita in Bologna, Via Agucchi, n.121/18, una Polisportiva ai sensi degli articoli 14 e seguenti codice civile denominata **"Polisportiva Pontelungo Associazione Dilettantistica"**.

Articolo 2 – Scopo

1. La polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive quali tennis, beach-tennis, calcio, rugby, football americano, atletica leggera, podismo, triathlon, bocce, pallavolo, ciclismo, sci alpino, sci di fondo, snowboard, ginnastica, danza e pesistica, riconosciute e non, dalle Federazioni sportive Nazionali, e dagli Enti di Promozione Sportiva, promuovendo l'effettiva collaborazione tra le associazioni o società sportive ad essa aderenti. La promozione dell'attività sportiva è rappresentata inoltre come un fattore d'emancipazione principalmente dei giovani, e come strumento in grado di contribuire all'educazione sociale e democratica dei cittadini. Tali finalità sono realizzate mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, amatoriale e ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse.

Negli impianti sportivi di cui dispone, la polisportiva potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di posti di ristoro. La polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

2. La Polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ente di promozione sportiva UISP o di altri enti di promozione sportiva cui aderisce e delle federazioni sportive, nazionali e internazionali, cui delibererà d'aderire, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti di promozione sportiva o federazioni cui aderisce, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che gli Enti o Federazioni a cui aderisce dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni d'appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

4. La polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei



propri atleti, tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

5. La Polisportiva, oltre alle persone fisiche potrà affiliare anche associazioni e società sportive e culturali autonome a capo delle quali vi è un Comitato o Consiglio Direttivo, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio direttivo della Polisportiva stessa circa i problemi ed i programmi delle rispettive associazioni e società sportive e culturali affiliati alla Polisportiva medesima.

Ogni associazione o società sportiva o culturale associata alla Polisportiva è disciplinata da un proprio statuto e da un eventuale regolamento interno approvato dalle assemblee delle singole associazioni e società. Tutte le associazioni sportive e culturali, riconosciute e non, e le società sportive che si affilieranno alla Polisportiva, sono dotate di autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alla "Polisportiva Pontelungo Associazione Dilettantistica" la quale pertanto non assume nessuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle stesse Associazioni e Società affiliate.

6. I colori sociali sono il verde e il nero a strisce verticali.

Articolo 3 – Durata

1. La durata della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte della Polisportiva, in qualità di soci sia le persone fisiche che le associazioni, riconosciute e non, le società sportive e culturali che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva, o comunque soddisfino con la loro attività sociale tali requisiti. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della polisportiva, degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e dei suoi organi

2. Tutti i Soci, persone fisiche che enti (associazioni e sodalizi) che intendono far parte della Polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo da indirizzarsi al Consiglio Direttivo e pagare la quota associativa annua.

3. La qualifica di "Socio" si acquisisce automaticamente con la presentazione della domanda di ammissione e il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può sospendere tale qualifica per un periodo non eccedente l'esercizio sociale con provvedimento motivato reclamabile davanti all'assemblea generale.

4. Nel caso di domanda di ammissione a socio, presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. Nel caso di richiesta di ammissione a Socio, presentata da Associazioni e Società sportive e culturali, la domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associazione o Società richiedente, allegando copia del proprio statuto e del verbale da cui si desumano le cariche sociali in essere,

e il tutto da indirizzarsi al Consiglio Direttivo.

6. La quota associativa, se deliberata, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti dei soci

1. Tutti i Soci, sia individuali (persone fisiche) che Collettivi (Associazioni e Società) aderenti alla Polisportiva, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di Soggetto Collettivo, la rappresentanza nelle assemblee della Polisportiva spetta al Legale Rappresentante dell' Associazione o Società affiliata.

In caso di impedimento del Legale rappresentante, potrà delegare in rappresentanza, il Vice Presidente o un Componente del Consiglio Direttivo. Sia i Soci individuali che i Soci Collettivi hanno un solo voto.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere alla polisportiva nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o delle quote di contribuzione;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

D. scioglimento della polisportiva ai sensi dell'art.26 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio nel caso sia persona fisica, o il Legale rappresentante nel caso il Socio sia un soggetto giuridico, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art.7 Organi

1. Gli organi sociali sono:

A. l'assemblea generale dei soci

B. il presidente

C. il consiglio direttivo

Art. 8 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà esse-



re richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritto di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli Soci individuali e Collettivi, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Le associazioni e società (Soci collettivi) aderenti alla Polisportiva saranno rappresentate dal Legale Rappresentante o in sua impossibilità dal Vice Presidente o da un Componente del Consiglio Direttivo. Non sono previste deleghe.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Entro 5 giorni dalla assemblea ogni socio collettivo (Associazioni o Società) dovrà indicare e comunicare il nome del proprio Rappresentante.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della polisportiva nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina del consiglio direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della polisportiva che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio, sia individuale che collettivo, ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo nel caso in cui l'assemblea sia chiamata a deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, deliberazioni per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci e ferme restando eventuali maggioranze qualificate ulteriori previsto da norme inderogabili di legge anche con riferimento alla seconda convocazione.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con un preavviso minimo di 20 (venti) giorni mediante affissione d'avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della polisportiva, scioglimento della polisportiva e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 5 e 11, compreso il presidente, e dovranno essere eletti preferibilmente all'interno dell'assemblea stessa.

Quest'ultima determinerà il numero dei componenti del consiglio direttivo da eleggere prima di ogni assemblea elettiva. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi Componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative purché gli aspiranti candidati non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dell'ente di promozione o federazione sportiva nella stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali o di un qualsiasi ente di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo entro e non oltre tre mesi dalle dimissioni.

4. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della polisportiva, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Alle riunioni potranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività sportiva da queste gestita.

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci individuali (persone fisiche), soci collettivi (associazioni e società sportive) e sulle eventuali radiazioni.

b) eleggere il presidente della polisportiva, il segretario, l'amministratore (se necessario), uno o due vice presidenti a seconda delle valutazioni dello stesso consiglio direttivo;

c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art.8, comma 2;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

h) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dallo statuto, la straordinaria amministrazione.

Articolo 17 – Il presidente

1. Il presidente dirige la polisportiva e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 – Il vicepresidente

1. Uno o più vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali vengano espressamente delegati.

Articolo 19 – Il segretario

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e se deliberato, svolgerà anche la funzione di tesoriere curando l'amministrazione della polisportiva avendo cura anche della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 – L'amministratore

1. Se eletto all'interno del consiglio direttivo, è il soggetto responsabile della tenuta dei libri di cassa, e presenta i rendiconti e le relazioni di entrata e di spesa all'approvazione del consiglio direttivo ogni 6 mesi.

2. Ha l'obbligo di sovrintendere a tutto il movimento finanziario della polisportiva, la conservazione dei beni mobili ed immobili, sovrintendere all'uso degli impianti sociali e di quelli in gestione, il controllo dell'andamento economico dei diversi settori di attività in gestione alla polisportiva.

3. Provvede a mettere in atto, sotto il profilo amministrativo, le decisioni di tutti gli organi sociali, al coordinamento degli acquisti per tutte le esigenze della polisportiva e al recupero dei crediti.

4. Opera in stretta colleganza con il presidente e per lo svolgimento dei compiti detti può anche avvalersi di soci collaboratori autorizzati dal consiglio direttivo, oppure in caso di urgenza dal presidente, ratificati poi dal consiglio direttivo.

Articolo 21 – Regolamenti e loro funzionamento

1. Per l'esecuzione delle norme statutarie il consiglio direttivo potrà provvedere all'emanazione ed all'aggiornamento di appositi regolamenti attuativi.

2. Le norme contenute nei suddetti regolamenti devono corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nel presente statuto. Le norme regolamentari predette hanno valore per tutti gli associati indistintamente.

Articolo 22 – Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio della Polisportiva da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria della polisportiva.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della polisportiva nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti de-

gli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 23 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla polisportiva, da eventuali avanzi di gestione, da beni mobili e immobili di proprietà della polisportiva.

Articolo 25 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra la polisportiva ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità.

Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalle federazioni o enti di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 26 – Scioglimento

1. Lo scioglimento della polisportiva è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione di deleghe, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 3/4 dei rappresentanti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento della polisportiva, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della polisportiva.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore d'altra associazione che persegua finalità sportive e comunque di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione a cui la polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

F.TO ROSSANA BRINTAZZOLI

F.TO ANDREA FORLANI, Notaio

Copia conforme all'originale firmata a norma di legge, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti.

Bologna, addì **21 FEB 2018**

